

Civile Sent. Sez. 5 Num. 8274 Anno 2018

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

Data pubblicazione: 04/04/2018

SENTENZA

sul ricorso 2334-2011 proposto da:

COMUNE DI CATANIA in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'Avvocato SANTA ANNA MAZZEO giusta delega a
margine;

- *ricorrente* -

contro

PIT PUBBLICITA' ITALIA DI LANZARA SALVATORE DITTA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 544/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il

2018

353

30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



Fatti rilevanti e ragioni della decisione.

§ 1. Il Comune di Catania propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 544/34/09 del 30 novembre 2009, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento notificato alla PIT Pubblicità Italia di Salvatore Lazzara per maggiore imposta di pubblicità 2001, e relative sanzioni.

La commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che il Comune di Catania non fosse legittimato a pretendere la maggiore imposta di pubblicità risultante dall'aumento tariffario disposto con DPCM del 16 febbraio 2001 (in vigore dal 1^o marzo 2001), in quanto tale aumento tariffario non era stato fatto oggetto di apposita delibera comunale di recepimento, con conseguente sua applicabilità soltanto a far data dall'anno successivo a quello di effettivo recepimento (art.3 d.lgs. 507/93).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Lazzara.

§ 2.1 Con il *primo motivo di ricorso* si lamenta - ex art.360, 1^o co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione del citato DPCM 16 febbraio 2001, in relazione agli articoli 3, co.5^o, 12 e 37 d.lgs. 507/93; nonché dell'articolo 3 legge 212/00. Per avere la commissione tributaria regionale omissa di considerare che tale decreto, in quanto comportante l'aumento autoritativo delle tariffe da parte di un organo sovraordinato all'amministrazione comunale, trovava immediata applicazione (dal 1^o marzo 2001), senza necessità di apposita delibera comunale di recepimento.

Con il *secondo motivo di ricorso* si deduce analoga violazione. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che l'applicazione retroattiva del DPCM cit. trovava fondamento, in deroga al principio generale di irretroattività della norma tributaria, nella legge speciale di cui agli articoli 3 e 37 d.lgs. 507/93.

§ 2.2 I due motivi di ricorso - suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte - sono infondati.

In base all'art.37, 1^o co., d.lgs. 507/93, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, nei limiti ivi indicati, *"con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri"*. I decreti di adeguamento - si stabilisce - *"accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati"*.

Nel caso di specie rileva il DPCM 16 febbraio 2001 il quale, dopo aver rideterminato (art.1) la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'articolo 12 d.lgs. 507/93 (con suddivisione dei Comuni in cinque classi differenziate), ha poi stabilito



(art.2) che: *"La rideterminazione della tariffa per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 1 decorre dal 1^ marzo 2001"*.

Le disposizioni sin qui esaminate debbono essere coordinate con la regola generale desumibile dall'art.3, co. 5^, d.lgs. 507/93 cit. (modificato dall'articolo 10, co. 1^, lettera a), della l.448/01)., secondo cui: *"In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno"*.

Da questa disposizione, di rango primario, si evince dunque che le tariffe in questione devono essere fatte oggetto di una specifica delibera comunale; la cui emanazione - soltanto - legittima l'applicazione retroattiva (dalla data di adozione al 1^ gennaio del medesimo anno) di una tariffa che, altrimenti, non potrebbe sottrarsi al regime generale di irretroattività della norma impositiva.

Ferma dunque restando la vigenza della rideterminazione tariffaria dal 1^ marzo 2001 (data a partire dalla quale le nuove tariffe potevano essere recepite dalle amministrazioni comunali), la concreta applicabilità di essa presuppone che, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, intervenga una delibera di recepimento da parte del Comune; in assenza della quale *"si intendono prorogate di anno in anno"* le tariffe già adottate.

Posto che anche le delibere di recepimento debbono essere emanate entro il 31 marzo di ogni anno, si evince che - in caso di adozione successiva - le nuove tariffe non possano valere che a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno seguente (nella specie, il 2002).

La tesi di parte ricorrente contrasta con il sistema normativo così delineato, configurando una fattispecie di retroattività impositiva introdotta - in contrasto con la legge - da un atto di natura amministrativa (risultando, in proposito, irrilevante che si tratti di atto promanante da un organo centrale sovraordinato all'amministrazione comunale).

La conclusione qui accolta è stata affermata, sebbene incidentalmente, anche dalla Corte Costituzionale (Ord. n.218/08) la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo 37 cit. con riferimento all'articolo 23 Cost. (nella parte in cui, nello stabilire che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con d.P.C.M., su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, non indica quali 'parametri di discrezionalità tecnica' debbano orientare l'esercizio del potere), ha ritenuto inammissibile la questione. E ciò, proprio per non avere il giudice remittente



accertato se il Comune avesse adottato un'apposita delibera di recepimento delle tariffe di cui al DPCM in questione; circostanza che deve ritenersi, in conformità alla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, "necessaria ai fini della valutazione della rilevanza della questione (ordd. nn. 307 e 411 del 2007)".

In definitiva, la dedotta violazione normativa da parte della CTR non sussiste, con conseguente rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio del contribuente intimato.

Pqm

La Corte

- rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 7 marzo 2018.

Il Cons. es.
Giacome Stella

Il Presidente
Domenico Chindemi